

Pubblicata sul
Registro n° 67
del 04 FEB. 2013

N. 1484/2012 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila riunito in camera di consiglio, nella persona dei signori magistrati:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - dott. Giovanni Novelli | <i>Presidente</i> |
| - dott. Roberto Ferrari | <i>Giudice</i> |
| - dott.ssa Guendalina Buccella | <i>Giudice rel.</i> |

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 23 gennaio 2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 1484/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto il ricorso elettorale proposto *ex art.* 22 d.lgs. 150 del 2011 e art. 702 bis c.p.c. e vertente tra le seguenti parti:

Bruno MARZI
(*avv. Claudio Verini*)

ricorrente

e

Comune di Campotosto
(*avv. Adriano Calandrella*)

resistente

Decio PLINI

resistente

Pubblico Ministero

MOTIVI della DECISIONE

A parere del Tribunale, il ricorso proposto da Bruno Marzi è fondato e deve, quindi, trovare accoglimento.

Ed, infatti, in primo luogo, la lite pendente che da luogo alla causa d'incompatibilità di cui all'art. 63 comma I n. 4 TUEL alla carica di consigliere comunale è soltanto quella caratterizzata da un conflitto reale o anche potenziale di interessi, fra l'eligendo e l'ente pubblico, con la conseguenza, tra l'altro, che tale situazione non sussiste nell'ipotesi in cui il candidato abbia promosso, quale rappresentante, nel nome e nell'interesse di altri, una lite contro l'ente pubblico (*cf. sul punto, tra l'altro, Cass. Civ. n. 1102 del 1972*), difettando, nel caso descritto, un interesse personale del rappresentante in conflitto con quello dell'ente locale. Ne consegue, quindi, l'insussistenza della dedotta incompatibilità da litispendenza contestata al Marzi, per aver lo stesso promosso un giudizio nei confronti del Comune di Campotosto, non in proprio, bensì in qualità di procuratore speciale di Silvia Marzi.

Né pare di alcun rilievo l'eventuale interesse sostanziale di Bruno Marzi nel giudizio pendente promosso da Silvi Marzi – dedotto da parte resistente, con riferimento al fatto che il terreno attraversato dal tratto fognario di cui Marzi Silvia chiede lo spostamento è di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente – atteso che la causa d'incompatibilità da lite pendente deve accertarsi con esclusivo riferimento al concetto tecnico di "parte", inteso nel senso processuale, che non è riferibile, in chiave sostanzialistica, alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene; con la conseguenza che la menzionata incompatibilità non sussista ove il soggetto non sia parte processuale del processo (*cf. sul punto Cass. Civ. n. 6880 del 2001*). E, d'altra parte, come chiarito in più occasioni dalla Corte Costituzionale (*cf. sentenze nn. 27/09 25/08 306/03 1073/01 489/00*) le limitazioni del diritto costituzionale all'elettorato passivo, quali sono le cause d'incompatibilità ovvero d'ineleggibilità devono essere espressamente previste dal

legislatore, per la tutela di diritti costituzionali di pari rango a quello limitato, e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

È evidente, quindi, l'insussistenza in capo a Bruno Marzi della dedotta causa d'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, non integrando i requisiti di cui all'art. 63 comma I n. 4 TUEL né l'aver un interesse sostanziale nella causa promossa da terzi nei confronti dell'ente locale, né l'aver introdotto un giudizio nei confronti del medesimo ente nella mera qualità di rappresentante di altri. Con la conseguenza che deve annullarsi la delibera del 27 settembre 2012 con cui il Consiglio Comunale ha definitivamente dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale l'odierno ricorrente, contestualmente nominando al suo posto Decio Plini.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

ANNULLA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campotosto n. 10 del 27 settembre 2012.

CONDANNA il Comune di Campotosto alla rifusione delle spese processuali in favore di Bruno Marzi, che si liquidano in complessivi euro 3.000 per compensi, oltre IVA e CPA.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

L'Aquila, 28 gennaio 2013.

IL GIUDICE RELATORE

(dott.ssa Guendalina Buccella)

IL PRESIDENTE

(dott. Giovanni Novelli)

TRIBUNALE DI L'AQUILA
Repubblica Italiana

Ogg. 31 GEN. 2013

IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI L'AQUILA
Repubblica Italiana

Ogg. 31 GEN. 2013

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
FUNZIONALE

3
Marta Paoletti V. P. RONI



TRIBUNALE DI L'AQUILA



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
CAMPOTOSTO

Si trasmette copia dell'ordinanza , depositata il 31/01/2013, relativa al ricorso elettorale promosso da MARZI BRUNO, iscritto al n. 1484/2012 R.G.C., poich  si provveda alla pubblicazione, per gg. 15 del dispositivo della stessa nell'albo del Comune ai sensi dell'art. 22 D.L.150 del 1/9/2011, con preghiera di darne notizia a questa cancelleria al termine degli adempimenti.

L'Aquila, 31/10/2013

Il Funzionario Giudiziario

(M.P. VITTORINI)

